



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Aggiornamento della proposta tariffaria del biennio 2024/2025 del Comune di Torretta. Validazione del Piano Economico Finanziario ai sensi della Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif e della Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif. **Procedura di validazione ex art. 28 della Deliberazione ARERA n. 363/2021 secondo gli schemi tipo giusta Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023**

IL PRESIDENTE DEL CdA

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determina.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza nr. 6 del 07.09.2021, cui si rinvia, si è provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo di vertice della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., e che al primo insediamento utile, giusta ulteriore deliberazione nr. 8 del 07.09.2021, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione dell'ente ha provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona del sottoscritto amministratore;

Tenuto conto che lo Statuto societario, all'art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione dell'ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.;

Ravvisata, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati*”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);

- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Considerato che con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025. L’Autorità, per quanto di interesse in questa sede, nella sopra richiamata deliberazione:

- al comma 7.1 ha stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico-finanziario secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

- al comma 7.3 ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’organismo competente;

- all’articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:

- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all’Autorità:

- a) l’aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;

- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell’Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;

- con determina 02/DRIF/2021 sono stati chiariti taluni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2, anche definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e

le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità con riferimento alla prima approvazione delle predisposizioni 2022-2025.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione 389/2023/R/RIF reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024- 2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;
- l’articolo 8 della deliberazione sopra richiamata introduce regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall’indicatore *Ha*, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei target, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;
- la medesima deliberazione 389/2023/R/RIF:
 - rinvia a successivi provvedimenti attuativi, la puntuale esplicitazione (ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata *Ha*) delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio (*ARSC_si ,a AGG*) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (*CRDSC_si ,a AGG*), nonché l’esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive;
 - in particolare, rinvia a successive determinazioni la definizione di schemi tabellari per la raccolta dei dati necessari alla quantificazione dell’indicatore *Ha*, nonché all’individuazione dei relativi obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento;
 - al fine di implementare i provvedimenti attuativi di cui al precedente alinea, nei mesi di settembre e ottobre 2023, l’Autorità ha condotto approfondimenti nell’ambito di due focus group con i soggetti interessati, in particolare associazioni di Enti territorialmente competenti(ivi inclusi i Comuni), associazioni di categoria dei gestori e Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, oltre che in sede di tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali istituito con la deliberazione 333/2019/A;
- l’articolo 9 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF rinvia, poi, a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione - prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 dal sopra richiamato comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF, nonché dal comma 1.2 della medesima deliberazione 3n. 89/2023/R/RIF - dell’aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025, con particolare

riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 9.2).

Considerato che:

- con la deliberazione 385/2023/R/RIF l’Autorità ha adottato lo schema-tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani introducendo, tra le altre misure, il “Piano Economico Finanziario di Affidamento” (articolo 8 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione), e prevedendo che il medesimo sia allegato al contratto e redatto “secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste”;
- infatti, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il citato decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede, che:
 - le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

Considerato che:

- con il Comunicato 10 ottobre 2023, l’Autorità ha reso disponibile una versione preview del tool di calcolo - elaborato nell’ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF - richiedendo contestualmente l’invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili;
- nella sopra richiamata versione di preview del tool di calcolo l’Autorità ha, tra l’altro:
 - esplicitato le modalità operative per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall’indicatore *Ha*;
 - precisato che, per gli affidamenti assentiti ai sensi del decreto legislativo 201/2022, il Piano Economico Finanziario di Affidamento (di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF) è sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell’affidamento;
- taluni stakeholder hanno segnalato l’opportunità di prevedere modalità di recupero degli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità

2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2), e quelli riquantificabili considerando il valore puntuale dell'inflazione relativo alla menzionata annualità, sottolineando l'entità significativa di tali scostamenti.

Ritenuto che:

- con determinazione n. 1/DTAC/2023 si sono introdotte modalità operative che permettano all'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF; tale misura è da intendersi di natura straordinaria, alla luce della riscontrata spinta inflazionistica, imprevedibile e di magnitudo rilevante;
- rinviare agli ulteriori chiarimenti e alle precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenute nella determina 2/DRIF/2021, ribadendo che i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario debbano essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, sulla base dello schema tipo riportato in all'Allegato 2;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «*1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.*»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «*2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di*

- smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»*
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy* e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”
 - articolo 4 “*Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale*” che così recita: «*4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla*

- base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»
- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
 - articolo 7 “Procedura di approvazione” che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”. 7.6 La

trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, “sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.”. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

Visto l'Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l'art. 2 in base al quale In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$, dove: ΣTVa è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile $\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + CO_{116}exp,TV,a + CQTVexp,a + COITVexp,a - ba(ARa) - ba(1 + \omega a)ARSC,a + RCtotTV,a$; ΣTFa è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso $\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + CO_{116}exp,TF,a + CQTFexp,a + COITFexp,a + RCtotTF,a$;
- l'art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro ωa che fornisce la misura del fattore di sharing $ba(1 + \omega a)$ dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza $ARSC,a$, dove il parametro ba è invece la misura dello sharing dei proventi,

ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti *ARa*. La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell'ETC;

- l'art. 4 stabilisce per ciascuna anno a del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all'anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al **tasso di inflazione programmata (rpia)** fissato al 1,7% dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:

- o il **coefficiente di recupero di produttività [Xa]**, che l'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell'art. 5 dell'MTR-2, di quanto segue:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo (*CUeff*₂₀₂₀) da considerare è il seguente: $CUeff_{2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020}) / q_{2020}$ con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
- il *Benchmark* di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma 1, a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2, a$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma 1, a$ e $\gamma 2, a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1 + \gamma a) \leq 0.5$;
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma 1, a$ e $\gamma 2, a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 – da cui deriva che: $(1 + \gamma a) > 0.5$; dove: $\gamma a = \gamma 1, a + \gamma 2, a$

il coefficiente *QLa* per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

- il coefficiente *PGa* connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il **coefficiente C116a** per tenere conto della necessità di copertura delle componenti *CO exp 116,TV,a* e *CO exp 116,TF,a*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità."*;
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022

- sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2); b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
 - l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo: $CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + CO116\ exp,TV,a + CO116\ exp,TF,a + CQTV\ exp,a + CQTF\ exp,a + COITV\ exp,a + COITF\ exp,a$. dove sinteticamente: $CSLa$ sono i costi di spazzamento e lavaggio strade; $CRTa$ sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; $CTSa$ sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; $CRDa$ sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; $CTRa$ sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero); $CO116\ exp,TV,a + CO116\ exp,TF,a + CQTV\ exp,a + CQTF\ exp,a + COITV\ exp,a + COITF\ exp,a$ sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
 - l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a: $CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL, a$, dove sinteticamente: $CARCa$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti; $CGGa$ sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; $CCDa$ sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili; $COAL, a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;

- l'art. 12 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CKa sono pari a: $CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC, a$, dove: $Amma$ è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; $Acca$ è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; Ra è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto; $RLIC, a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;
- l'articolo 17 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RCtotTV, a$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e $RCtotTF, a$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica:
i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Vista la determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ed in particolare:

- Articolo 1 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione" "1.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i

- gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4. 1.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIE, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1; b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024";
- **Articolo 3** "Chiarimenti applicativi e disposizioni finali", "3.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIE, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1. 3.2 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori. 3.3 L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIE. 3.4 Sono fatti salvi i chiarimenti e le precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenuti nella determina 2/DRIF/2021, ai quali si rinvia."

Considerato che, ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente **CCDa** viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine;

Considerato che la valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce *COALa* di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2);

Ritenuto, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente *Acca* di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

Considerato che l'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Visti i seguenti allegati alla determinazione n. 1/DTAC/2023: "in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023 sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

Richiamati,

- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:
 - . comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi

inquina paga”, “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”.

. comma 654 che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

. comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

Considerato l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'in-terno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»

Considerato che questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il Comune di Torretta per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;

Considerato che sul suddetto Comune i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

<i>GESTORE</i> <i>Servizio di igiene ambientale</i>	<i>GESTORE</i> <i>Servizio attività di gestione delle tariffe</i>
Eco Burgus	Comune di Torretta

Vista la documentazione trasmessa a questo ETC dal Comune di Torretta, con ns. prot. 3159 del 16/04/2024, prot. 4310 del 23/05/2024, prot. 4914 del 07/06/2024 e prot. 5580 del 27/06/2024, riscontrate con mail del comune ns. prot. 5824 del 03/07/2024 ed ulteriore integrazione via mail prot. 5956, 5961, 5964 del 08/07/2024 per trasmettere il TOOL di calcolo Aggiornamento PEF biennale 2024-2025 ed inoltre:

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 c.d. grezzo “Comune” e “Gestore” secondo quanto previsto dal MTR-2 e dalla determinazione ARERA n. 1/2023;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Eco Burgus S.r.l., attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni *ex art. 4.6* della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare;

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per l'anno **2024** il seguente valore:

Verifica del limite di crescita	
<i>rpi_a</i>	2,70%
coefficiente di recupero di produttività <i>X_a</i>	0,11%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	3,59%
$(1+\rho)$	1,0359
$\sum T_a$	924.119
$\sum TV_{a-1}$	616.255
$\sum TF_{a-1}$	327.280
$\sum T_{a-1}$	943.535
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0,9794
1,0359 > 0,9794	

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per l'anno **2025** il seguente valore:

Verifica del limite di crescita	
rpi_a	2,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	4,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	6,59%
$(1+\rho)$	1,0659
$\sum T_a$	980.045
$\sum TV_{a-1}$	575.379
$\sum TF_{a-1}$	348.740
$\sum T_{a-1}$	924.119
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,0605
1,0659 > 1,0605	

Tenuto conto infine delle seguenti ulteriori detrazioni *ex* comma 1.4 della determinazione n. 1/DTAC/2023 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	10.371	10.371
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	5.585	5.585
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	15.956	15.956

Dato conto che

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2024 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Torretta** predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N. 1/DTAC/2023 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021;

Visto l'art. 1 della determinazione N. 1/DTAC/2023 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2024-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

Tenuto conto della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023)

DETERMINA

1) di validare i dati forniti dal Comune di Torretta relativamente al PEF grezzo Gestore **Eco Burgus S.r.l.** e al PEF grezzo del **Comune di Torretta**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni n. 359/2023/R/RIF e determinazione n. 1/DTAC/2023;

2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

3) di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

per l'anno 2024

rpi_a	2,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	3,59%

per l'anno 2025

rpi_a	2,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	4,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	6,59%

4) Di approvare il PEF 2024-2025 relativo all'ambito tariffario relativo del **Comune di Torretta**, redatto secondo la determinazione N. 1/DTAC/2023, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

Anno 2024

	Eco Burgus srl	Comune	Totale
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	330.450	244.929	575.379
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	155.739	193.001	348.740
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	486.189	437.930	924.119
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			10.371
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.585
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			15.956
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			565.008
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			343.155
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			908.163

Anno 2025

	Eco Burgus srl	Comune	Totale
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	410.604	237.149	647.753
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	148.144	184.148	332.292
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	558.748	421.297	980.045
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			10.371
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.585
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			15.956
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			637.382
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			326.707
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			964.089

5) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del biennio 2024/2025;

6) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili in ottemperanza al Metodo di calcolo esposto sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 1/DTAC/2023, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	10.371	10.371
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	5.585	5.585
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	15.956	15.956

- 7) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N. 1/DTAC/2023,
- 8) di trasmettere il presente atto al Comune di Torretta per le deliberazioni conseguenti;
- 9) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2024-2025 approvato dal consiglio comunale e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa, nei termini di cui alla delibera 363/21 e ss.mm.ii.;
- 10) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge;
- 11) di dichiarare il provvedimento finale immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di legge o di regolamento all'uopo applicabile;

Il Presidente

(Dott. Natale Tubiolo)

